

R.G. n. 7054/2016

**Repubblica Italiana**

In Nome del Popolo Italiano

**IL TRIBUNALE DI VICENZA**

Sezione I

In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile avente R.G. n. 7054/2016 promossa da:

LUIGI, VALTER e ARTURO elettivamente domiciliati in Vicenza, Piazzetta S. Stefano 1, presso e nello studio dell'Avv. DORIA PAOLO del Foro di Vicenza, che li rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione e all'atto di costituzione nella causa riassunta a seguito di interruzione

OppONENTI – CONVENUTI IN RIASSUNZIONE

e nella causa civile riunita avente R.G. 7307/2016 promossa da:

MARIELLA, SIMONE e ALESSANDRO, elettivamente domiciliati in

OPPONENTI – RICORRENTI IN RIASSUNZIONE

CONTRO

Banca spa . in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in

OPPOSTA – CONVENUTA IN RIASSUNZIONE

pagina 1 di 12



C S.P.A., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* e in qualità di procuratrice di  
Credit S.P.A., a sua volta procuratrice di 2 S.R.L., elettivamente domiciliata in

Intervenuto

Avente ad oggetto: Contratti Bancari

#### CONCLUSIONI DELLE PARTI

LUIGI, VALTER e ARTUSO hanno concluso come da foglio depositato telematicamente, così chiedendo:

*“In via pregiudiziale di rito, considerata la nullità della procura ad litem allegata al ricorso, dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto;*

*In via pregiudiziale di rito, considerata la nullità della procura anche della terza intervenuta 2Worlds s.r.l., dichiararsi la nullità del relativo intervento;*

*nel merito, accertato e dichiarato che la banca ha addirittura praticato l'usura e ha applicato illegittimamente la capitalizzazione trimestrale degli interessi, considerata anche l'irregolare sottoscrizione degli atti, previa dichiarazione di nullità dei contratti, delle clausole bancarie che hanno regolato il rapporto complessivo (comprensivo di tutti i conti) intercorso tra le parti e delle fidejussioni prestate dagli opposenti, accertarsi la non debenza di ogni somma da parte degli opposenti e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;*

*dichiararsi comunque l'invalidità della fideiussione anche ai sensi dell'art. 1956 c.c. e dell'art. 1957 c.c. e per l'illecita garanzia prestata per un credito in usura, anche in relazione al modulo fideiussorio sottoscritto in violazione della normativa antitrust;*

*accertarsi il danno patrimoniale e non patrimoniale provocato dall'opposta con il suo illecito contegno nei confronti degli opposenti, da quantificarsi anche secondo equità ex art. 1226 c.c., per l'applicazione del tasso d'usura e per l'illegittimo anatocismo, con aumento degli interessi dalla domanda al saldo effettivo e salvo il maggior danno da svalutazione, da porre in compensazione nei limiti della domanda della parte opposta, e salva ripetizione dell'eventuale differenza a credito degli opposenti in separato giudizio;*

*con eventuale compensazione delle somme definitivamente accertate a credito e debito delle parti;*

*con vittoria nelle spese, nei compensi di causa, anche per c.p.a. e i.v.a., salva condanna per responsabilità aggravata della banca ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per aver agito dopo aver praticato tassi d'usura e per aver iscritto ipoteca per un debito inesistente”.*

MARIELLA, SIMONE e ALESSANDRO hanno concluso come da note conclusionali, così chiedendo:



*“Voglia l’ecc.mo Tribunale adito,*

- *revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 1932/2016 con R.G. n. 2722/2016;*
- *accertare e dichiarare che in forza delle garanzie prestate, i sigg. Mariella Simone e Alessandro non rispondono dei crediti contrattuali azionati dalla banca con il decreto ingiuntivo;*
- *in via subordinata, accertare e dichiarare che il debito di Essiccatoio Berico s.r.l. nei confronti di Banca spa ammonta ad una cifra non superiore ad € 376.776,95;*
- *in ogni caso, con vittoria di spese di lite e di competenze professionali”.*

Banca spa non ha espressamente precisato le conclusioni, dovendosi così intendere riproposte quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, vale a dire:

*“Voglia il Tribunale di Vicenza così giudicare:*

*preliminarmente, respingere l’istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà, non sussistendo i gravi motivi di legge;*

*nel merito, in via principale, respingere le domande tutte proposte dagli opposenti e confermare quindi il decreto ingiuntivo opposto;*

*nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque gli opposenti al pagamento in favore della Banca convenuta della somma dedotta nel ricorso per decreto ingiuntivo, oltre agli interessi al tasso ivi indicato sino al saldo, oltre alle spese legali liquidate in decreto, ovvero di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia; comunque accertare l’importo dovuto nella misura di cui sopra;*

*in ogni caso, condannare altresì gli opposenti al pagamento in favore della convenuta opposta delle spese, dei diritti e degli onorari di lite”.*

Credit spa. ha precisato le conclusioni come da note conclusionali, ove *“insiste per l’accoglimento delle dispiegate conclusioni”*, così richiamando quelle rassegnate con l’atto di intervento, ove veniva chiesto:

*“L’estromissione di Banca spa e che le domande proposte da Banca spa trovino accoglimento in favore di S.R.L., in qualità di successore a titolo particolare nei diritti di Banca spa azionati nel presente giudizio e per essa CREDIT S.P.A.”.*

### **MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione, ritualmente notificato, Luigi, Valter e Artuso (di seguito, *breviter*, parte hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1932/2016 del 7.6.2016 con cui il Tribunale di Vicenza aveva ingiunto loro, quali fideiussori del debitore principale E B s.r.l., di pagare la somma di € 611.914,69 di cui € 519.629,74 a titolo di saldo del conto corrente n. 177800 ed € 92.284,95 a titolo di saldo del mutuo chirografario n.



101734. Gli opposenti hanno pregiudizialmente eccepito la nullità della procura *ad litem* rilasciata, per conto del Banca spa da un soggetto che non risultava munito degli appositi poteri di rappresentanza. Nel merito, hanno invece eccepito la nullità per difetto di forma dei due suddetti contratti bancari, in quanto non vi risulta apposta la firma dell'ente di credito, se non per mera autenticazione delle sottoscrizioni di controparte, la nullità per assoluta mancanza di forma scritta del fido n. 177859 appoggiato sul conto corrente ordinario n. 177800, la nullità comunque delle clausole contrattuali che comportano l'addebito di interessi anatocistici in tutti i rapporti per cui è causa, di interessi usurari in corso di rapporto nel c/c n. 177800 e di interessi usurari *ab origine* nel contratto di mutuo n. 34609, con conseguente nullità altresì dei negozi fideiussori. Parte ha quindi chiesto la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e la revoca dello stesso, previa dichiarazione di tutte le nullità eccepite, oltre al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato dalla condotta della Banca convenuta, da condannare altresì ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Avverso il medesimo decreto ingiuntivo hanno proposto opposizione anche E B s.r.l., titolare dei contratti contestati, e gli ulteriori fideiussori ingiunti Mariella, Simone e

Alessandro, eccependo le medesime nullità formali del conto corrente, dell'apertura di credito e del finanziamento (oltre che di un ulteriore mutuo stipulato in data 29.10.2007), rilevando che quest'ultimo sarebbe ulteriormente nullo per difetto di causa, essendo stato erogato per appianare il saldo negativo del c/c n. 177800, che in realtà negativo non era in quanto nel corso del rapporto sarebbero stati addebitati interessi usurari in almeno 29 trimestri. Gli opposenti hanno inoltre contestato la legittimità della revoca dei contratti bancari *de quibus*, nel maggio 2016, cui è conseguita la scoperta di un assegno in precedenza rilasciato da Essicatoio Berico s.r.l. a un fornitore, sebbene il conto, correttamente contabilizzato, fosse munito della provvista necessaria, e hanno quindi conclusivamente chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, la riduzione della pretesa creditoria avversaria ad un importo non superiore a € 375.258,69.

Banca spa si sono costituiti in entrambi i giudizi di opposizione contestando ogni argomentazione avversaria, qualificando le fideiussioni prestate con riferimento ai rapporti bancari per cui è causa quali contratti autonomi di garanzia (con le note conseguenze in termini di impossibilità per i garanti di sollevare eccezioni relative ai rapporti garantiti), precisando che i mutui ulteriormente contestati dagli opposenti non costituivano oggetto della domanda monitoria e dunque non possono costituire oggetto del presente giudizio e chiedendo conclusivamente la



conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, il giudizio avente R.G. n. 7307/2016 è stato riunito al giudizio avente R.G. n. 7054/2016 e il giudicante ha preso atto che, a seguito dell'interruzione del processo per l'intervenuto fallimento del debitore principale Essicatoio Berico s.r.l., gli oppositori Simone, Alessandro e Mariella (di seguito, *breviter*, parte avevano già riassunto il processo nei confronti di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. da una parte e di Luigi, Valter e Artuso dall'altra.

Benchè al Fallimento di E B s.r.l. non risulti notificato il ricorso in riassunzione, ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 18.7.2017, dichiarazione dunque da revocarsi.

A seguito dello scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., è stata rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed è inoltre intervenuta in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. Credit S.p.A., quale procuratrice di Credit Master Services S.p.A., a sua volta procuratrice di 2 s.r.l., cessionaria del credito di Banca spa, in tale veste quindi richiamando le difese da quest'ultima svolte e chiedendone l'estromissione, non intervenuta tuttavia per mancato consenso delle parti oppositori.

La causa è stata quindi istruita mediante espletamento di C.T.U. contabile e poi rinviata per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa concessione di un termine anticipato per il deposito di note conclusionali. All'udienza così fissata la causa è stata invece trattenuta in decisione con rinuncia di tutte le parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Tanto premesso, occorre in primo luogo prendere in considerazione l'eccezione pregiudiziale di nullità dello *jus postulandi* della Banca opposta e della società intervenuta quale procuratrice della cessionaria del credito azionato. Tale eccezione va rigettata, in quanto dalle produzioni probatorie della Banca emerge che il firmatario della procura *ad litem* allegata al ricorso monitorio, Zanolla Mirko, era altresì munito dei poteri di rappresentanza sostanziale, a nulla invece rilevando che fosse o meno altresì munito del potere di transare o conciliare gli instaurandi giudizi.

Le stesse ragioni valgono a rigettare l'analoga eccezione mossa contro la procura rilasciata al difensore di Credit S.p.A., la quale è stata validamente sottoscritta da F Simona in forza della procura sostanziale rilasciata dalla medesima società e prodotta in giudizio in allegato all'atto di intervento (doc. 3). *Nulla quaestio* poi sulla legittimazione di Credit spa. a stare in giudizio per conto di Credit Master Services S.p.A., che le ha conferito apposita procura notarile (doc. 1) e che a sua volta ha ricevuto una delega rappresentativa



dalla cessionaria del credito srl (doc. 2), senza che questa sequenza possa in alcun modo pregiudicare i diritti e le difese del debitore ceduto, nonostante quanto asserito in senso contrario dalla parte nelle proprie note conclusive.

Passando al merito della controversia, va innanzitutto circoscritto il *thema decidendum ac probandum* all'analisi dei soli contratti di conto corrente n. 177800, di conto anticipi n. 177859 e di mutuo n. 101734, con esclusione degli ulteriori rapporti di finanziamento di cui sia la parte sia la parte

hanno inizialmente chiesto dichiararsi la nullità. Invero, tali domande non sono state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, per cui devono comunque ritenersi rinunciate.

Con riferimento ai rapporti per cui è causa, vanno in primo luogo rigettate le eccezioni di nullità per difetto di forma, *sub specie* di carenza di sottoscrizione, del conto corrente ordinario e del mutuo chirografario sollevate da entrambe le parti oppponenti.

Il contrasto giurisprudenziale concernente il c.d. contratto monofirma, che cioè risulta sottoscritto dal solo cliente e non dalla Banca, è stato risolto dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite che, con la sentenza n. 898/2018, pronunciata con riferimento al contratto-quadro di intermediazione finanziaria, ha affermato che la forma scritta imposta dall' art. 23 D.Lgs. 58/1998 (c.d. T.U.F.) va intesa non quale statico requisito strutturale, ma quale elemento funzionale finalizzato alla protezione del cliente-consumatore, il quale deve avere compiuta conoscenza del contenuto negoziale. Finalità che risulta soddisfatta anche qualora il contratto, redatto per iscritto, venga consegnato al cliente pur con l'apposizione della sua sola sottoscrizione e in carenza di quella dell'intermediario o del funzionario. Tale principio di diritto può poi applicarsi analogicamente ai rapporti bancari, stante l'*eadem ratio* di protezione del cliente correntista, quale emerge anche da un passaggio della sentenza citata, nonché da alcuni arresti giurisprudenziali successivi.

I contratti oggetto di causa vanno dunque considerati, sotto il profilo dell'accordo, formalmente validi.

Risulta invece nullo il contratto di conto anticipi s.b.f. n. 177859, che non può ritenersi versato in atti. Lo stesso infatti non è stato prodotto dalla Banca, su cui gravava il relativo onere probatorio, né entro il termine delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 183 c.p.c. né entro l'ulteriore termine comunque concesso dal precedente Giudice assegnatario della causa nel corso delle operazioni peritali. Tale nullità risulta foriera delle conseguenze, relative alla rideterminazione del saldo del conto corrente ordinario, accertate e riferite dal C.T.U. cui è stato affidato l'accertamento tecnico richiesto da entrambe le parti oppponenti, su cui si tornerà nel prosieguo.



Sempre a proposito di invalidità preliminari, Parte ha ulteriormente eccepito la nullità del contratto di mutuo n. 101734 per difetto di causa, quale effetto dell'inesistenza dell'esposizione debitoria per ripianare la quale detto finanziamento sarebbe stato erogato.

Tale eccezione va però parimenti rigettata. Infatti, in primo luogo e in astratto, l'eventuale inesistenza del debito pregresso non fa venir meno automaticamente la giustificazione causale del mutuo contratto per ripianare il debito medesimo, in quanto nessuna norma di legge impedisce di accordare finanziamenti a copertura di pagamenti insoluti e in quanto comunque non sussiste tra le due operazioni un collegamento negoziale di diritto, ma solo di fatto (non configurandosi in particolare alcun "mutuo di scopo"). In secondo luogo e in concreto, il debito riconducibile a Essicatoio Berico s.r.l. non era comunque inesistente, sia perché i contratti da cui è scaturito risultano formalmente validi, per le ragioni e nei limiti di cui si è detto, sia perché la debenza ricalcolata dal C.T.U. (su cui *amplius* nel prosieguo) rimane di importo ampiamente superiore all'ammontare del capitale mutuato. Il mutuo in esame non è nemmeno annullabile per dolo ai sensi dell'art. 1439 c.c., come ancora eccepito da parte in quanto le eventuali clausole illegittime dei contratti bancari conclusi tra le parti non possono qualificarsi come raggiri preordinati alla stipulazione successiva del mutuo medesimo.

Va ribadita dunque la validità del mutuo n. 101734 anche sotto i profili testè esaminati.

Passando all'esame delle censure di natura contabile avanzate contro la pretesa monitoria della Banca, il presente Giudice ritiene che siano del tutto condivisibili le conclusioni cui è giunto il predetto C.T.U., all'esito di un ragionamento corretto da un punto di vista tecnico e scevro di vizi logici, come tale idoneo a giustificare e corroborare le statuizioni che verranno espresse nel dispositivo del presente provvedimento.

Innanzitutto, il C.T.U. ha escluso che il mutuo n. 101734 contenga la pattuizione di interessi usurari.

Sullo stesso è stato rilevato per contro l'addebito di interessi anatocistici per € 4,25. Data l'esiguità dell'importo, il C.T.U. ha dichiarato nella propria relazione di non averlo decurtato dal conteggio finale (pag. 36 dell'elaborato peritale), ma tale calcolo – doveroso a rigor di diritto – può essere agevolmente compiuto dal giudicante. In sostanza, per tale titolo la pretesa creditoria recata dal decreto ingiuntivo deve essere ridotta da € 92.284,95 a € 92.280,70.

Non si può invece prendere in considerazione l'importo indicato dal C.T.U. in € 92.116,58 quale risultante "dopo l'addebito dell'ultima rata" (pag. 48 dell'elaborato peritale), perché non è stato fornito in giudizio alcun elemento di prova concernente l'effettivo pagamento di tale "ultima rata".





Quanto al conto corrente ordinario, il C.T.U. ha escluso la ricorrenza dell'usura originaria, unica ipotesi da considerarsi rilevante ai fini di un'eventuale rettifica del saldo, per quanto sancito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 24675/2017.

Tra le varie spese addebitate sul conto, il C.T.U. ha poi sottolineato l'indeterminata o assente pattuizione delle clausole relative alla commissione di istruttoria veloce e alla commissione di messa a disposizione di fondi, per l'effetto decurtando dal saldo finale quanto illegittimamente trattenuto dalla Banca a tali titoli.

Sul conto corrente n. 177800 venivano anche appostate tutte le voci contabili relative al fido denominato negli estratti conto come n. 177859: attesa la nullità di tale contratto per difetto di forma, come sopra già stabilito, tali voci sono state correttamente decurtate dal saldo finale del conto ordinario.

Tale decurtazione è stata effettuata in base a un triplice conteggio: in primo luogo gli interessi addebitati sono stati ricalcolati con capitalizzazione semplice (in risposta al punto d.3 del quesito peritale); in secondo luogo sono stati ricalcolati con capitalizzazione trimestrale (in risposta al punto d.1 del quesito peritale); in terzo luogo sono stati completamente espunti (raccogliendo le osservazioni del C.T.P. di parte Ritiene questo Giudice che il computo corretto sia quello da ultimo menzionato, in quanto nel caso di specie la rilevata nullità dell'intero contratto non consente né di ricalcolare le debenze presupponendo come pattuita una clausola di capitalizzazione, sia essa semplice o trimestrale, né di applicare il c.d. tasso BOT, che il comma 7 dell'art. 117 T.U.B. impone di applicare solo in quelle ipotesi di nullità parziale del contratto che si determinano per effetto della nullità della clausola di pattuizione degli interessi, in quanto assente (comma 4) o indeterminata (comma 6).

Al contrario, nel caso *de quo* non è dovuto alcun interesse, non sussistendo alcuna valida pattuizione tra le parti che riveli che tra le stesse è intervenuto uno specifico accordo concernente l'eventuale remunerazione del capitale erogato.

Alla luce delle conclusioni peritali e di tutto quanto sopra esposto, il saldo del conto corrente deve essere rettificato nell'importo di € 284.492,00 a debito del correntista, mentre la residua debenza per il rapporto di mutuo oggetto di causa va accertata nell'importo di € 92.280,70 così sommandosi un credito complessivo di € 376.772,70.

Tanto appurato, occorre ora verificare se destinatari della condanna al versamento di tale importo possano essere i fideiussori ingiunti.





In primo luogo, parte ha eccepito la nullità delle fideiussioni in quanto prestate con riferimento a obbligazioni invalide perché usurarie: tale eccezione va respinta, in quanto l'unica ipotesi di usura ravvisata dal C.T.U. è sopravvenuta nel corso del rapporto, per cui come tale è irrilevante ai sensi della più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità sopra citata.

In secondo luogo, i medesimi opposenti hanno eccepito la nullità delle fideiussioni in quanto redatte in termini conformi al modello tacciato dalla Corte di Giustizia di violare la normativa *antitrust* a tutela della concorrenza. Anche tale eccezione va respinta, in quanto non è stato fornito alcun elemento di prova relativo all'applicazione uniforme delle condizioni contrattuali asseritamente illegittime né concernente l'eventuale danno prodottosi in capo ai garanti. Inoltre, e a tutto voler concedere, la nullità delle clausole censurate dalla giurisprudenza europea non sarebbe idonea a determinare la nullità dell'intero patto fideiussorio, determinandone una sola nullità parziale che potrebbe inficiare il rapporto di garanzia per cui è causa solo laddove abbiano avuto in concreto applicazione le tre clausole contestate, con particolare riferimento a quelle derogatorie dell'art. 1956 c.c. e dell'art. 1957 c.c.: nulla in proposito non è invece stato nemmeno dedotto dagli opposenti.

Va rigettata anche l'eccezione sollevata dalla Banca, secondo cui i fideiussori non avrebbero potuto contestare i profili di invalidità dei contratti bancari garantiti, in quanto i negozi dagli stessi stipulati andrebbero qualificati come contratti autonomi di garanzia.

Nel relativo regolamento pattizio si legge la seguente clausola n. 7: *“Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche nel caso di opposizione del debitore, quanto dovutogli per capitale, interessi e spese, tasse e ogni altro accessorio”*. I più recenti approdi dell'acceso dibattito che ha interessato la giurisprudenza tanto di merito quanto di legittimità negli ultimi decenni sembrano attestarsi sulla convinzione che in realtà formule e locuzioni quali *“immediatamente”* e soprattutto *“a semplice richiesta scritta”* non siano in sé dirimenti per distinguere l'una tipologia contrattuale dall'altra, dovendosi primariamente indagare sulla reale volontà delle parti. Qualora emerga dal tenore complessivo del rapporto tra di esse intercorrente che le stesse hanno voluto configurare le obbligazioni del garante in termini di dipendenza rispetto a quelle che il debitore principale detiene nei confronti del proprio creditore, dovrà ravvisarsi una fideiussione, appunto accessoria al rapporto fondamentale sotteso, secondo quanto scandito dalle pertinenti disposizioni codicistiche; qualora invece emerga che l'intento dei contraenti era quello di rafforzare la posizione creditoria non solo con l'affiancamento di un ulteriore soggetto obbligato, ma altresì con la possibilità di pretendere l'adempimento da parte di quest'ultimo a prescindere dalle



vicende relative al rapporto fondamentale, dovrà ravvisarsi allora un contratto autonomo di garanzia.

In questo senso ha statuito la Corte di Cassazione con le sentenze n. 16825/2016, n. 5044/2009 e n. 4661/2007, quest'ultima con ampia e condivisibile motivazione.

Indice di quest'ultima volontà sarebbe nel caso di specie, secondo la tesi della Banca, l'apposizione della successiva clausola n. 8 secondo cui: *"Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende sin da ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate"*. Tale clausola, che di per sé accentua senz'altro l'affievolimento dell'accessorietà della garanzia, va però contestualizzata rispetto a un rapporto ove le parti in plurime occasioni, sia processuali sia extraprocessuali, hanno espressamente qualificato il negozio tra le stesse intercorrente quale fideiussione (come ampiamente argomentato da parte nelle proprie note conclusionali), nonché rispetto a un rapporto ove il regolamento contrattuale è stato redatto unilateralmente su di un modulo prestampato e riporta clausole sottoposte serialmente a tutti i clienti della banca a prescindere dall'indagine di una loro effettiva volontà circa l'intensità dell'obbligazione di garanzia che assumono con la sottoscrizione, seppure almeno duplice, del modulo in questione.

Alla luce di queste considerazioni, non può che ritenersi che la Banca, su cui gravava l'onere della prova, avendo essa sollevato l'eccezione in esame, non ha dimostrato l'effettiva volontà delle parti di addivenire alla stipulazione di un contratto autonomo di garanzia.

Passando alle ulteriori domande svolte dagli oppositori, va presa in considerazione la richiesta di parte di risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente cagionato dall'addebito di interessi usurari da parte della Banca. Tale domanda va rigettata in quanto non ne sussiste il presupposto fattuale (come visto, è infatti stata esclusa l'ipotesi di usura originaria nei rapporti per cui è causa) e in quanto non è stato fornito neanche un principio di prova a sostegno dell'effettiva causazione del danno genericamente lamentato.

Parte ha invece chiesto il risarcimento del danno cagionato dall'illecita revoca e forzata cessazione dei rapporti bancari per cui è causa. Anche questa domanda non merita accoglimento, sia perché, come accertato in sede peritale, alla data del recesso della Banca sussisteva comunque una significativa esposizione debitoria a carico del correntista e mutuatario, sia perché, anche in questo caso, non è stato dimostrato il danno asserito. Ma ad ogni modo, deve osservarsi che la domanda in esame, ancor prima che infondata per le ragioni appena esposte, è inammissibile, poiché legittimato a proporla era solo E B s.r.l., e per esso il Fallimento subentrato nei rapporti giuridici facenti capo a tale società, quale soggetto che avrebbe patito il danno in tesi verificatosi.



La Procedura non è però attualmente parte in causa e i fideiussori non possono farne le veci, non avendone titolo e non avendo comunque subito il danno lamentato.

In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e i fideiussori vanno condannati a pagare, in solido tra loro, la somma di € 376.772,70 oltre interessi dalla debenza al saldo.

Ogni altra domanda attorea va rigettata, ivi inclusa quella di condanna della Banca opposta per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., non sussistendone i presupposti di legge.

Attesa la soccombenza degli opposenti, ma la significativa riduzione della pretesa creditoria, le spese di lite nei confronti di Credit spa. vanno compensate per un terzo, cosicché a carico di

Luigi, alter, Artuso Simone, Alessandro e

Mariella, in solido tra loro, vanno posti i residui due terzi, per la frazione liquidati, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2015, modificato dal D.M. 37/2018, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa calcolato sul *decisum* e non sul *petitum* (da € 260.000 a € 520.000).

Le spese di lite relative al rapporto processuale tra gli opposenti e Banca spa vanno invece integralmente compensate, in quanto da un lato i primi non hanno acconsentito alla richiesta estromissione, mentre dall'altro lato la seconda ha sostanzialmente cessato di svolgere attività difensiva a seguito dell'intervento in giudizio di Credit spa.

Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente per metà a carico di tutti gli opposenti, in solido tra loro, e per la restante metà a carico di Credit spa. e di Banca spa S.p.A., in solido tra loro.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede con riferimento ad entrambi i giudizi riuniti:

1. revoca il decreto ingiuntivo n. 1932/2016 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 7.6.2016;
2. condanna Luigi, Valter, Artuso Simone, Alessandro e Mariella, in solido tra loro, a pagare a Credit S.p.A., quale procuratrice di Master S.p.A., quale procuratrice della cessionaria del credito 2 s.r.l., la somma di € 376.772,70 oltre interessi dalla debenza al saldo;
3. rigetta ogni ulteriore domanda proposta da tutte le parti in causa, come da parte motiva;
4. condanna Luigi, Valter, Artuso Simone, Alessandro e Mariella, in solido tra loro, a rifondere in favore di Credit



S.p.A. due terzi delle spese di lite, per la frazione liquidati in € 14.258,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge, compensando il residuo terzo;

5. compensa integralmente le spese di lite tra Luigi Valter, Artus  
Simone, Alessandro e Mariella da una parte e  
Banca S.p.A. dall'altra;

6. pone definitivamente le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, per metà a carico di Luigi, Valter, Artuso Simone, Alessandro e  
Mariella, in solido tra loro, e per la restante metà a carico di Credit  
S.p.A. e di Banca spa S.p.A., in solido tra loro. Così deciso in Vicenza, il 1

febbraio 2020

Il Giudice

Dott.ssa Aglaia Gandolfo

